



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

FORNITURA BIENNALE ARTICOLATA IN N° 3 LOTTI CON LA MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI VARIE TIPOLOGIE DI PRODOTTI CHIMICI PER I DIPARTIMENTI, CENTRI NAZIONALI E SERVIZI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'

Capitolato Tecnico

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti chimici, da effettuarsi in contratto di somministrazione a norma degli artt. 1599-1570 del codice civile, occorrenti per i Dipartimenti, Centri e Servizi dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nelle **schede per la formulazione delle offerte**, allegate al capitolato tecnico, sono indicati i quantitativi presunti biennali, e i riferimenti dei singoli prodotti.

ARTICOLO 1

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

L'O.E. che intende presentare offerta deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e dei requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria.

ARTICOLO 2

DURATA DELLA FORNITURA E OFFERTA ECONOMICA

Il contratto avrà durata di due anni a decorrere dalla prima lettera ordine successiva alla intervenuta esecutività del predetto contatto, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Istituto, in qualsiasi momento, da comunicarsi a mezzo PEC, in caso di non conforme esecuzione del contratto, come specificato negli articoli che compongono questo capitolato.

In attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo massimo di mesi 3 (tre).

L'offerta dovrà essere redatta, per ciascun lotto, **a pena di esclusione**, sulla/e scheda/e per la formulazione dell'offerta economica, che riportano in ordine numerico progressivo i prodotti richiesti. Non verrà presa in considerazione alcuna offerta/e che non sia/no compilata/e sulla/e citata/e scheda/e; non sono ammesse correzioni sulla/e scheda/e medesima/e.

Nella scheda per la formulazione dell'offerta economica, **una per ogni lotto** per il quale s'intende partecipare, dovrà essere specificato, **per ogni singolo prodotto**, il prezzo unitario offerto, in cifre ed in lettere, e dovrà inoltre essere indicato, sempre per ciascun prodotto, il prezzo biennale espresso in cifre. Infine, dovrà essere indicato, in cifre ed in lettere, il **prezzo**

complessivo biennale di ciascun lotto.

In caso di difformità tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere **sarà ritenuto valido quello scritto in lettere.**

Tutti i prezzi indicati dovranno essere al netto di I.V.A.

Tali prezzi si intendono comprensivi dell'imballo e del trasporto della merce resa franco Istituto, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Capitolato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto, purché questa sia ritenuta conveniente, o idonea, in relazione all'oggetto del contratto, e purché, a pena di esclusione, l'offerta contenga il prezzo di tutti i prodotti facenti parte del lotto/i per il/i quali il concorrente intende partecipare, senza escluderne nessuno, e purché siano ritenuti conformi. Dopo l'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario nella "scheda per la formulazione dell'offerta economica", tenendo per validi ed immutabili gli importi unitari, e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica, e quello complessivo offerto, gli importi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Gli importi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari del contratto.

La conformità verrà accertata, a seguito di puntuale esame delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, come risultanti dai cataloghi, ad opera di esperti appositamente nominati.

Per ogni articolo offerto la ditta dovrà presentare, - **pena la esclusione dalla partecipazione per quel lotto** - un catalogo dei prodotti offerti, contenente la descrizione riguardante gli elementi costitutivi, e l'indicazione delle singole case produttrici dei prodotti che intende fornire, con le modalità indicate nel Capitolato e nelle relative Condizioni Particolari di Contratto.

ARTICOLO 3

ENTITÀ DELL'APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA

L'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016.

La somministrazione, oggetto del presente Capitolato Tecnico, è costituita dai lotti elencati nello schema d'offerta allegato al presente Capitolato. Ciascun lotto è da considerare indivisibile nelle quantità, tipologie, misure, ed altre specifiche indicazioni tecniche ivi riportate. L'aggiudicazione verrà disposta per **SINGOLI LOTTI ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, vale a dire al prezzo più basso offerto per ciascun lotto.** Le quantità riportate nei richiamati schemi di offerta rappresentano il fabbisogno biennale occorrente.

Vengono di seguito indicati gli importi a base d'asta dei Lotti di riferimento:

NUMERO DI LOTTO	CIG	Importo presunto biennale I.V.A. esclusa
Lotto 1		Euro 39.000,00
Lotto 2		Euro 16.000,00
Lotto 3		Euro 13.000,00

Il costo per oneri da rischi di interferenza è pari a zero.

ART.4

MODIFICA E VARIANTI DEGLI ARTICOLI

La stazione appaltante, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo contrattuale di ciascun lotto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

ARTICOLO 5

REQUISITI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Si sottolinea, altresì, che verranno prese in considerazione solamente le ditte che garantiscano una corretta e piena applicazione delle normative vigenti in materia di trasporto, di classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele, di schede di sicurezza, D. Lgs. 27/01/2010 n. 35 ss.mm.ii, Regolamento (CE) n.1907/2006 ss.mm.ii, Regolamento (CE) N. 1272/2008 ss.mm.ii, D. Lgs. 14/09/2009 n. 133, D. Lgs. 27/10/2011 n. 186.

I quantitativi contrattuali presunti sono indicati nelle schede-offerta allegate – che costituiscono parte integrante del presente capitolato. **Si fa presente che è esclusa la possibilità di offrire confezionamenti diversi da quelli indicati in ogni singola scheda offerta. Per ciascun prodotto non è ammessa più di una proposta.** Pertanto eventuali proposte alternative non saranno prese in considerazione.

ARTICOLO 6

REQUISITI GENERALI

Tutti i prodotti chimici offerti devono essere, per caratteristiche tecniche, modalità d'impiego e sicurezza, conformi, in particolare, alle seguenti disposizioni normative, ove applicabili: D. Lgs. 27/01/2010 n. 35 ss.mm.ii, Regolamento (CE) n. 1907/2006 ss.mm.ii, Regolamento (CE) N. 1272/2008 ss.mm.ii, D. Lgs. 14/09/2009 n. 133, D. Lgs. 27/10/2011 n. 186, ed in particolare per quanto riguarda l'etichettatura in lingua italiana Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità ricadranno sotto la responsabilità della Ditta fornitrice.

ARTICOLO 7

SOSTITUZIONE PRODOTTI

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti, o siano sostituiti da altri qualitativamente superiori, sarà facoltà dell'Istituto, previa valutazione tecnica dei nuovi prodotti, acquistarli sempre allo stesso prezzo offerto in gara dalla Ditta per i prodotti sostituiti.

ARTICOLO 8

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza. Qualora emerga la necessità di modifiche, in corso di esecuzione del contratto, derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto offerente, nel caso in cui dovesse individuare oneri per la sicurezza, derivanti da quanto previsto dal capitolato tecnico di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell'attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi ultimi, purché fondati e dimostrabili, saranno scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs 56/2017. Successivamente alla fase di scelta del contraente, l'Istituto Superiore di Sanità dovrà eventualmente recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto con il soggetto aggiudicatario, in caso di accettazione, provvederà alla integrazione del **DUVRI**.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio, imballaggio, scarico, ed ogni altra spesa accessoria) con esclusione dell'Iva e **prescindendo dal quantitativo ordinato.**

I prezzi di aggiudicazione dei singoli prodotti sono fissi ed invariabili, restando comunque ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo

A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.

ARTICOLO 10

CAUZIONI

A garanzia dell'offerta presentata, l'operatore economico, per la partecipazione alla procedura di gara in parola, dovrà costituire - nei modi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 - una cauzione provvisoria pari al 2 % del prezzo posto a base d'asta. In sede di sottoscrizione del Contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda le modalità di svincolo della cauzione definitiva, si fa rinvio alle disposizioni di cui al comma 5 del sopracitato art.103 del D.Lgv 50/2016.

ARTICOLO 11

PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta intenda variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari offerti, e i nuovi prezzi per confezione, (arrotondati alla seconda cifra decimale), saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari fissi ed invariabili offerti in sede di gara (arrotondati alla seconda cifra decimale) e il nuovo numero di pezzi per confezione. Resta inteso che ogni eventuale variazione di confezionamento dovrà essere preventivamente accettata dall'Istituto Superiore di Sanità, **fermo restando che l'eventuale proposta di variazione non potrà essere prodotta prima che sia decorso un anno dalla esecutività del contratto.**

I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordini emessi successivamente all'accettazione della comunicazione scritta di avvenuta variazione da parte dell'Ufficio del Consegnatario dell'Istituto Superiore di Sanità.

ARTICOLO 12

TEMPI DI FORNITURA

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi di fornitura (buono d'ordine), con precisione e tempestività assolute.

L'Istituto comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo e quantità dei prodotti che intende ricevere, il cui importo non sarà inferiore ad € 1.000,00= + I.V.A.

In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico, scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuate entro 20 giorni dalla ricezione del buono d'ordine, e nelle ore antimeridiane e, cioè: **dalle ore 7.30 alle ore 12.30**, nello spazio adiacente i locali dei magazzini prodotti chimici dell'Istituto situati presso l'edificio 25, per i prodotti infiammabili, e presso l'edificio 8 per gli

altri prodotti, con accesso da Via del Castro Laurenziano 25 e con un preavviso telefonico di almeno cinque giorni lavorativi da comunicare al responsabile del settore (Sig. Domenico Falcone);

In caso di urgenza, adeguatamente motivata per iscritto dal RUP, la merce dovrà essere consegnata entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.

Si specifica che il materiale verrà ordinato in modo frazionato durante il periodo di fornitura e dovrà comunque esserne garantita la continuità.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

1. luogo di consegna della merce;
2. data e numero di riferimento dell'ordine;
3. tutte le notizie previste dalle norme vigenti;

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

1. numero d'ordine emesso dall'Istituto;
2. descrizione del prodotto;
3. periodo previsto di indisponibilità;
4. causa dell'indisponibilità.

La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con l'Istituto l'eventuale prodotto sostitutivo.

I beni dovranno essere consegnati a "terra" franco magazzino.

ARTICOLO 13

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

INDISPONIBILITA' TEMPORANEA

Nel caso in cui uno o più prodotti siano irreperibile per un periodo superiore 30 giorni il Fornitore deve dare tempestiva comunicazione scritta all'Istituto, e comunque entro ventiquattro ore dal momento della venuta a conoscenza della indisponibilità/irreperibilità del/dei prodotto/i.

In particolare la Ditta dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità;

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 22.

In conseguenza della indisponibilità/irreperibilità, il Fornitore dovrà concordare con il R.U.P. il/i prodotto/i, con caratteristiche qualitative equivalenti o superiori, da consegnare in sostituzione.

Prima di accettare la sostituzione, il R.U.P. procederà alla verifica, anche a mezzo di esperti, della conformità del prodotto che s'intende sostituire. Resta inteso che i prodotti proposti in sostituzione devono essere forniti al medesimo prezzo di quelli oggetto di temporanea sostituzione.

INDISPONIBILITA' DEFINITIVA

Nel caso di indisponibilità definitiva di uno o più prodotti, il Fornitore è tenuto all'attivazione della sopra descritta procedura di sostituzione e, in ogni caso:

- dovrà presentare al R.U.P. la documentazione tecnica relativa al prodotto proposto in sostituzione (ad es: scheda tecnica, etichetta del prodotto sostitutivo, etc.) senza pretendere alcun adeguamento di prezzo rispetto ai prezzi di aggiudicazione;
- l'Istituto si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare, o far effettuare, le prove ritenute opportune di caso in caso, volte a confermare il possesso, da parte del prodotto offerto in sostituzione, delle caratteristiche equivalenti o superiori rispetto al prodotto iniziale;
- al termine della verifica sopra detta, il R.U.P. comunicherà al Fornitore l'eventuale accettazione della richiesta di sostituzione del prodotto.

ARTICOLO 14

CONTROLLI

Le forniture devono essere effettuate secondo le norme previste dal presente capitolato tecnico, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

Le verifiche relative alla conformità dei prodotti sarà effettuato dagli incaricati dell'Istituto.

I prodotti consegnati, che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

Per i prodotti non rispondenti, all'atto dell'attestazione della regolare esecuzione, ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dall'Istituto;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno;

Agli effetti della verifica suddetta, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni successive.

In caso di restituzione della merce la Ditta sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dall'Istituto a suo insindacabile giudizio.

Nel caso in cui la Ditta ometta o ritardi ad uniformarsi a tale obbligo, l'Istituto procederà all'acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione, oltre all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 22.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

Gli imballaggi contenenti i prodotti devono esser integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o ammaccati, o in altro contenitore consentito dalla legislazione vigente.

Per i prodotti che verranno restituiti, le spese di spedizione saranno a totale carico della Ditta fornitrice.

In caso contrario, l'Istituto ha la facoltà di approvvigionarsi presso altro fornitore e la maggior spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

La Ditta si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e accettazione, alle

medesime condizioni contrattuali, da parte dell'Istituto, i prodotti conformi a quelli in offerta come da catalogo presentato in sede di RdO.

ARTICOLO 15

GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima, dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE.

La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti, non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni. **Resta inteso che la validità dei prodotti dovrà avere una scadenza non inferiore ad un anno dalla data di consegna.**

La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione/confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 13, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirli e ritirarli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Istituto, per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza possa subire.

ARTICOLO 16

ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

E' facoltà dell'Istituto provvedere ad acquisti liberi sul mercato dei prodotti di cui al presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso la Ditta si assumerà l'onere della maggiore spesa.

ARTICOLO 17

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto della consegna presso il magazzino dell'Istituto.

Le fatture elettroniche per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nel buono d'ordine, ed in particolare devono:

- a) riportare gli estremi del buono d'ordine;
- b) riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta;**
- c) riportare il CIG ed il codice ufficio (**BLEIS3**).
- d) riportare il CUP il cui numero verrà di volta in volta comunicato nella richiesta di ordinazione

L'Istituto Superiore di Sanità **rientra** tra i soggetti a cui si applica l'Art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972 e s.m.i. (c.d. "split payment").

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture relative a differenti buoni d'ordine.

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione fermo restando che lo stesso verrà emesso entro e non oltre trenta giorni dalla consegna dei prodotti ordinati. In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

ARTICOLO 18

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si impegna ad assicurare, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal Contratto ed è consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i.

L'operatore economico si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale modifica riguardante sia i dati relativi al conto corrente dedicato, sia i soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato stesso.

ARTICOLO 19

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina riportata dall'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Istituto.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito derivante dal contratto, sarà efficace e opponibile all'Istituto, solo qualora quest'ultimo non la rifiuti, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 20

SUBAPPALTO

La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto.

E' ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art.105 del D.Lgv 50/2016.

In particolare, ai sensi del suddetto art.105 del D.lgv 50/2016, l'affidamento in subappalto è consentito alle seguenti condizioni:

- Non venga subappaltato più del 30% del valore totale del contratto;
- L'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto;
- Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- L'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- Il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Dlgv.50/2016;
- La Ditta depositi il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione della fornitura affidata o ad essa comunque riconducibili. In caso di subappalto la Ditta avrà l'obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dell'Istituto.

ARTICOLO 21

INADEMPIENZE

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Istituto contesterà, con comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal RUP mediante propria determinazione.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta, e delle ragioni per le quali l'Istituto ritiene di disattenderle.

ARTICOLO 22

CLAUSOLE PENALI

Per ciascun Lotto, per ogni giorno di ritardo/inadempienza nella consegna dei prodotti ordinati, verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del lotto, fino

al limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale del lotto cui la richiesta di fornitura si riferisce.

Superato tale limite l'Istituto potrà esercitare tutte le facoltà derivanti dagli artt. 1218, 1223 e segg. del Codice Civile, nonché dell'art. 1453 dello stesso Codice, con l'intesa che questa ultima norma potrà essere applicata anche per il caso del solo ritardo nell'adempimento.

La penale sopra indicata non sarà applicata se il ritardo nella consegna dipenderà da impedimenti dovuti a cause di forza maggiore che dovranno, comunque, essere portati tempestivamente a conoscenza dell'Istituto.

ARTICOLO 23

RISOLUZIONE E RECESSO

Troverà applicazione quanto stabilito dagli articoli 108 e 109, d.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione o recesso, l'Istituto si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 d.lgs. citato.

ARTICOLO 25

ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico della Ditta, anche i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.
- b) la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate all'Istituto o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero dell'Istituto da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo;
- c) l'obbligo di garantire all'Istituto il sicuro ed indisturbato possesso dei prodotti forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
- d) ogni responsabilità per l'uso dei dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. La Ditta, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Istituto in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;
- e) l'obbligo di tenere indenne l'Istituto dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato;
- f) l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto di appalto;

g) la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo la Ditta obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs, 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ARTICOLO 26

RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Istituto ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

ARTICOLO 27

CONTESTAZIONI- CONTROVERSIE -FORO COMPETENTE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Istituto, non esime la Ditta dall'esecuzione della fornitura ove richiesta, fino alla scadenza contrattuale.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interesse collettivi di cui l'Istituto è portatrice; ogni arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà ritenuta diretta responsabile di eventuali danni causati all'Istituto dipendenti da tale interruzione.

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta, ed inviate a mezzo PEC..

Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Roma.

ARTICOLO 28

NORME COMUNI

Per quanto non già disciplinato specificatamente, nel capitolato tecnico, nelle condizioni particolari di contratto o dagli altri documenti di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Paolo IZZO)

